

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7012 del 09/12/2025
Oggetto	D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 5694 del 17-10-2024 e successivi aggiornamenti, con cui sono state sostituite l'AIA rilasciata con prot. n. 39320 del 10-07-2013 e successive modifiche, intestata alla ditta COEM SpA, impianto sito in comune di Castellarano (RE), via Stradone Secchia n. 32, località Roteglia - Modifica non sostanziale
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7282 del 05/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno nove DICEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 35092 / 2025

D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 5694 del 17-10-2024 e successivi aggiornamenti, con cui sono state sostituite l'AIA rilasciata con prot. n. 39320 del 10-07-2013 e successive modifiche, intestata alla ditta COEM SpA, impianto sito in comune di Castellarano (RE), via Stradone Secchia n. 32, località Roteglia - Modifica non sostanziale

IL DIRIGENTE

Richiamati

- il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" Titolo III-bis della Parte Seconda con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- in particolare l'articolo 29-nonies "modifica degli impianti o variazione del gestore", che disciplina le condizioni per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- il DM 24 aprile 2008 con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs 18 febbraio 2005 n° 59 e la successiva DGR 1913 del 17/11/2008 e DGR 155 del 16/02/2009 con la quale la Regione ha approvato gli adeguamenti e le integrazioni al decreto interministeriale.

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 152 del 11 febbraio 2008 "Attuazione della normativa IPPC – approvazione linee guida per comunicazione dei dati di monitoraggio e controllo da parte dei gestori impianti di produzione di piastrelle di ceramica. Indirizzi alle autorità competenti";

- la V^a circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1159 del 21/07/2014 “Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed in particolare degli impianti ceramici”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione di Giunta Regionale n. 373 del 10-01-2025 “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2025-2027, secondo i criteri definiti con la deliberazione della Giunta regionale n. 2124/2018”;
- premesso che per il settore di attività oggetto della presente, in attesa della pubblicazione delle relative conclusioni sulle BAT (art. 5 comma 1 lettera 1-ter.2 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) esistono i seguenti riferimenti:
 - il BRef (Best Available Techniques Reference Document) di agosto 2007, presente all’indirizzo internet “eippcb.jrc.es”, formalmente adottato dalla Commissione Europea;
 - il D.M. 29/01/2007 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di raffinerie, fabbricazione vetro e prodotti ceramici, gestione dei rifiuti, allevamenti, macelli e trattamento di carcasse per le attività elencate nell’Allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”;
 - il BREF “General principles of Monitoring” adottato dalla Commissione Europea nel Luglio 2003;
 - gli allegati I e II al DM 31 Gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta Ufficiale – serie generale 135 del 13 giugno 2005:
 1. “Linee guida generali per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all’allegato I del D.Lgs. 372/99 (oggi sostituito dal D.Lgs. 152/06-ndr)”;

2. “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;

- il BRef “Energy efficiency” di febbraio 2009 presente all’indirizzo internet “eippcb.jrc.es”, formalmente adottato dalla Commissione Europea a febbraio 2009;

premesso che con Determinazione dirigenziale n. 5694 del 17-10-2024, aggiornata con Determinazione dirigenziale n. 1834 del 27-03-2025 e n. 4823 del 26-08-2025, con cui sono state sostituite l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con prot. n. 39320 del 10-07-2013 e successive modifiche, la ditta COEM SpA è stata autorizzata per l’esercizio dell’attività di cui al codice 3.5 dell’Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06, svolta nell’impianto sito in comune di Castellarano (RE), via Stradone Secchia n. 32, località Roteglia;

vista la comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta il 19-11-2025 (prot. ARPAE n. 205411 del 19-11-2025), con cui la ditta rende nota l’intenzione d’installare una nuova linea di rettifica a secco, analoga a quelle già presenti, la quale genererà un nuovo punto di emissione denominato “E92 – taglio e squadratura a secco”. Inoltre, sarà realizzata una nuova linea di lappatura a umido per lavorazioni superficiali che sarà aspirata e collegata al nuovo punto di emissione “E93 – prerettifica e trattamento superficiale”. Contestualmente all’installazione delle predette linee, per motivi di vetustà dell’impianto, sarà dismessa l’attuale linea di lucidatura, taglio e rettifica a umido collegata al punto di emissione “E63 - spazzolatura protettivo linea rettifica n. 2”. Le nuove emissioni saranno dotate di impianti di abbattimento delle polveri tramite filtri a tessuto. Le nuove linee saranno dotate di due nuovi impianti di aspirazione a servizio delle emissioni E92 ed E93 i cui ventilatori saranno posti all’interno in box fonoisolanti-fonoassorbenti, mentre i rispettivi camini di emissione avranno un silenziatore dissipativo lungo il condotto. Nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata dal Tecnico Competente in Acustica, relativa all’impatto acustico derivante dalle nuove sorgenti sonore, si afferma che le modifiche impiantistiche proposte, anche in virtù dei provvedimenti previsti per minimizzare l’impatto, non produrranno alterazioni apprezzabili nello scenario acustico attualmente presente. Questo intervento sarà realizzato prima dell’installazione della nuova linea produttiva per la produzione di piastrelle e lastre ceramiche in gres porcellanato autorizzata con Determinazione dirigenziale n. 4823 del 26-08-2025;

valutato che la ditta, a fronte dell’inserimento di nuove emissioni in atmosfera, ha ridotto i valori limite di alcuni inquinanti in definiti punti emissivi al fine di operare un bilanciamento in termini di flussi di

massa attesi sia per la presente modifica, che per il quadro emissivo relativo all'installazione della nuova linea produttiva per la produzione di piastrelle e lastre ceramiche in gres porcellanato autorizzata con Determinazione dirigenziale n. 4823 del 26-08-2025;

acquisita la relazione istruttoria interna di ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Ovest, Presidio di Scandiano – prot. 216532 del 05-12-2025, con cui si esprime parere favorevole alle condizioni riportate nel documento stesso e acquisite nel presente atto;

ritenuto necessario modificare tali elementi nell'AIA vigente e provvedendo nel contempo a correggere un errore materiale nel conteggio delle quote in uso e patrimonio relative all'installazione riconosciute dall' "Accordo territoriale volontario per il contenimento delle emissioni nel Distretto Ceramico di Modena e Reggio Emilia";

verificato che il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie IPPC, sulla base delle disposizioni del DM 24/04/08, della DGR n. 1913/08, della DGR n. 155/09, della DGR n. 812/2009 e del tariffario ARPAE di cui alla DGR n. 926/2019;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse, Valutazione Impatto ambientale ed Energia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Su proposta del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

a) di autorizzare la modifica comunicata e di aggiornare lo stato di fatto di cui alla sezione C della suddetta AIA come da comunicazione di cui sopra;

b) di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

- la tabella relativa all'inventario delle quote relative all'installazione riconosciute dall' "Accordo territoriale volontario per il contenimento delle emissioni nel Distretto Ceramico di Modena e Reggio Emilia" indicata nel paragrafo C3 – EMISSIONI IN ATMOSFERA della Determinazione dirigenziale n. 4823 del 26-08-2025 è così sostituita:

	Quote in uso prima della modifica	Quote in uso dopo la modifica	Quote patrimonio prima della modifica	Quote patrimonio dopo la modifica
Polveri fredde	71,66	82,11	10,45	0
Polveri calde	3,6	3,6	0	0
NOx	852	924	276	204

- la tabella relativa alle principali sorgenti di rumore con impatto sull'ambiente esterno indicata nel paragrafo C.9 – EMISSIONI SONORE è così aggiornata:

Descrizione	Contenimento
E92 taglio e squadratura a secco	I camini saranno dotati di silenziatori e i ventilatori dei filtri saranno dotati di cabina fonica
E93 prerettifica e trattamento superficiale	I camini saranno dotati di silenziatori e i ventilatori dei filtri saranno dotati di cabina fonica

- la tabella relativa alle principali sorgenti di rumore con impatto sull'ambiente esterno indicata nel paragrafo C.9 – EMISSIONI SONORE della Determinazione dirigenziale n. 4823 del 26-08-2025 è così sostituita:

Descrizione	Contenimento
E74 camino emergenza per fumi da forno	Normalmente chiuso non computato nel calcolo
E75 E76 E77 E78 E79 Essiccatoio ECP 285/34,6 – stabilizzazione + ZERO FUEL	Silenziatore
E80 Essiccatoio finitore ELS 1/4 a recupero da scambiatore su camino fumi del forno	Silenziatore
E81 Filtro silos	Silenziatore
E82 Filtro linea continua	Silenziatore
E83 Filtro smalteria	Silenziatore
E84 Filtro fumi	Silenziatore
E85 Filtro linea squadratura	Silenziatore
E86 Filtro lappatura	Silenziatore
E87 gruppo elettrogeno emergenza	Normalmente chiuso non computato nel calcolo
E88 pulizia pneumatica zona silos	Silenziatore
E90 pulizia pneumatica reparti smalteria, forni e rettifica	Silenziatore
E91 scambiatore di calore fumi-aria	Silenziatore
E92 taglio e squadratura a secco	I camini saranno dotati di silenzianti e i ventilatori dei filtri saranno dotati di cabina fonica
E93 prerettifica e trattamento superficiale	I camini saranno dotati di silenzianti e i ventilatori dei filtri saranno dotati di cabina fonica

- nel paragrafo “D2.2 Comunicazioni e requisiti di notifica” è inserita la seguente prescrizione:

3) Deve essere comunicata ad ARPAE la data di dismissione dell'emissione E63.

- la prescrizione 1) del paragrafo D2.4 Emissioni in atmosfera è così sostituita:

1) Deve essere assicurato, con le periodicità ivi indicate, il rispetto dei limiti in portata e concentrazione di cui alla seguente tabella (in vigore fino alla messa in esercizio delle emissioni di cui alla Determinazione dirigenziale n. 4823 del 26-08-2025).

Tabella A)

Punto emissione	Provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Durata emissione (h)	Tipo di sostanza inquinante	Conc. inquinante in emissione (mg/Nm ³)	Tipo di impianto di abbattimento	Periodicità auto controlli
E2	pressa PH4800 e impianto colorazione a secco	14.100	24	POLVERI	< 10	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)
E4	forni gres porcellanato (F1-F3)	40.000	24	POLVERI	< 3,75	FT	trimestrale
				FLUORO	< 3,75		(§)
				Silice libera cristallina	< 5		semestrale
				SOV di cui Aldeidi	< 50 < 20		Annuale
				PIOMBO	< 0,15		Annuale *
				NO ₂	< 200		**
				SO ₂	< 500		
E6	pulizia pneumatica reparti	2.000	12	POLVERI	< 12	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)
E7	nr. 2 Presse PH 6500, colorazione a secco e trasporti	32.000	24	POLVERI	< 10	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)
E11	pulizia pneumatica presse	800	16	POLVERI	< 12	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)
E15 - E16	essiccatoi gres	2.800 cad.	24	-----	-----	-----	-----
E18°	forno termoretraibile	400	8	POLVERI NO ₂ SO ₂	<5 <350 <35	---	**
E21	essiccatoio rapido verticale	8.000	24	-----	-----	-----	-----
E22	pressa mono n. 1 e relativa aliment. e movimentaz. atom.	20.000	24	POLVERI	< 12	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)

E23	atomizzatore n. 1	50.000	24	POLVERI	< 8,7	FT	trimestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)
				NO ₂	< 350		annuale
				SO ₂	< 35		**
E24	macinazione scarti cotti	11.125	4	POLVERI	< 12	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)
E25	movimentazione e macinaz. mat. prime	11.500	8	POLVERI	< 10	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)
E27	asp. moviment. e macinaz. mat. prime impasto colorato	12.000	24	POLVERI	< 12	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)
E28	essiccatoio rapido orizzontale	6.000	24	-----	-----	-----	-----
E33	raffreddamento forno gres (F3)	14.300	24	-----	-----	-----	-----
E34	raffreddamento forno gres (F1)	20.000	24	-----	-----	-----	-----
E36	carico tamburlani impasto colorato	2.500	Saltuaria 4 h/g	POLVERI	< 12	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)
E38	aspirazione linea decorazione a getto di inchiostro	20.000	24	SOV	<25	-----	semestrale
E39	filtro smaltatrice gres porcellanato	24.750	24	POLVERI	< 10	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)
E41	filtro pulizia pneumatica reparto forni mono	1.350	8	POLVERI	< 12	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)
E42	aspirazione postazioni saldatura officina manutenzione	7.500	saltuaria	-----	-----	-----	-----
E47	ingresso forni e cabine smaltatura	4.000	24	POLVERI	< 9,5	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)
E48-E49	camini emergenza forni gres	20.000 cad.	Emergenza	-----	-----	-----	-----

E52	filtro aspirazione nastri carico mulini	9.000	6	POLVERI	< 10	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)
E53	filtro aspirazione nastri carico silos e tramoggia di carico	12.000	12	POLVERI	< 10	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)
E54	gruppo elettrogeno (800 kWh)	2.000	Emergenza	-----	-----	-----	-----
E55	motopompa antincendio	300	Emergenza	-----	-----	-----	-----
E56	centrale termica a metano uffici	400	-----	-----	-----	-----	-----
E57	linee scelta	6.960	15	POLVERI	< 30	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)
E58	pulizia reparto scelta	2.000	15	POLVERI	< 30	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)
E59	pulizia reparto materie prime	2.000	15	POLVERI	< 30	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)
E60	sfiato serbatoio stoccaggio gasolio per autotrazione	sfiato	Attività ad Inquinamento scarsamente rilevante				
E61	raffreddamento forno gres (F3)	25.500	24	-----	-----	-----	-----
E62	atomizzatore n. 2	50.000	24	POLVERI	< 8,8	FT	trimestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)
				NO ₂	< 200		annuale
				SO ₂	< 35		**
				CO	< 650		annuale
E64	essiccatoio gres	9.000	24	-----	-----	-----	-----
E65	raffreddamento forno gres (F1)	30.000	24	-----	-----	-----	-----
E66	taglio e squadatura a secco	19.000	24	POLVERI	< 10	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)
E67	sfiato serbatoio stoccaggio gasolio gruppi elettrogeni	sfiato	Attività ad Inquinamento scarsamente rilevante				
E68	gruppo elettrogeno (27 kW) forno 1	Emergenza	Attività ad Inquinamento scarsamente rilevante				

E69	gruppo elettrogeno (27 kW) forno 3	Emergenza	Attività ad Inquinamento scarsamente rilevante				
E71	taglio e squadratura a secco	19.000	24	POLVERI	< 11	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)
E72	capanno staffette laboratorio	2.800	saltuaria	-----	-----	-----	-----
E73°	forno termoretraibile BAIA	800	8	POLVERI NO ₂ SO ₂	<5 <350 <35	—	**
E92	taglio e squadratura a secco	19.000	24	POLVERI	< 6	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)
E93	prerettifica e trattamento superficiale	15.000	24	POLVERI	< 6	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)

I valori limite sono riferiti alle condizioni normali (273,15 °K e 101,3 kPa) ed al volume secco.

° I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

* in assenza del controllo della temperatura dei forni la frequenza è trimestrale.

** I limiti di emissione si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

(§) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h

La data di messa a regime delle emissioni E23, E47, E62, E71, E92 ed E93 è fissata entro il 31-03-2026.

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art. 269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE e al Comune.

Parimenti dovranno essere trasmessi, entro 30 giorni dalla data di messa a regime, tramite PEC ad ARPAE e al Comune, i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime ed effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose delle seguenti emissioni:

- 1 campionamento per E23, E47, E62 ed E71;
- 3 campionamenti per E92 ed E93.

Possono essere stabiliti da ARPAE SAC di Reggio Emilia tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è prorogata, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), di anni uno (1) a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE e al Comune. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione si intende decaduta ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

- nel paragrafo “D2.2 Comunicazioni e requisiti di notifica” della Determinazione dirigenziale n. 4823 del 26-08-2025 è inserita la seguente prescrizione:

3) Deve essere comunicata ad ARPAE la data di dismissione dell'emissione E38.

- la prescrizione 1) del paragrafo D2.4 Emissioni in atmosfera della Determinazione dirigenziale n. 4823 del 26-08-2025 è così sostituita:

Tabella A)

Punto emissione	Provenienza	Portata (Nm³/h)	Durata emissione (h)	Tipo di sostanza inquinante	Conc. inquinante in emissione (mg/Nm³)	Tipo di impianto di abbattimento	Periodicità auto controlli
E2	pressa PH4800 e impianto colorazione a secco	14.100	24	POLVERI	< 8	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)
E4	forni gres porcellanato (F1-F3)	30.000	24	POLVERI	< 2,75	FT	trimestrale
				FLUORO	< 2,75		(§)
				Silice libera cristallina	< 5		semestrale
				SOV di cui Aldeidi	< 47 < 15		Annuale
				PIOMBO	< 0,10		Annuale *
				NO ₂	< 200		**
				SO ₂	< 500		
E6	pulizia pneumatica reparti	2.000	12	POLVERI	< 8	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)
E7	nr. 2 Presse PH 6500, colorazione a secco e trasporti	32.000	24	POLVERI	< 7	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)
E11	pulizia pneumatica presse	800	16	POLVERI	< 8	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)
E15 - E16	essiccatoi gres	2.800 cad.	24	-----	-----	-----	-----
E18°	forno termoretraibile	400	8	POLVERI NO ₂ SO ₂	<5 <350 <35	---	**

E21	essiccatoio rapido verticale	8.000	24	-----	-----	-----	-----
E22	pressa mono n. 1 e relativa aliment. e movimentaz. atom.	20.000	24	POLVERI	< 7	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)
E23	atomizzatore n. 1	50.000	24	POLVERI	< 6,6	FT	trimestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)
				NO ₂	< 350		annuale
				SO ₂	< 35		**
E24	macinazione scarti cotti	11.125	4	POLVERI	< 8	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)
E25	movimentazione e macinaz. mat. prime	11.500	8	POLVERI	< 8	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)
E27	asp. moviment. e macinaz. mat. prime impasto colorato	12.000	24	POLVERI	< 8	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)
E28	essiccatoio rapido orizzontale	6.000	24	-----	-----	-----	-----
E33	raffreddamento forno gres (F3)	14.300	24	-----	-----	-----	-----
E34	raffreddamento forno gres (F1)	20.000	24	-----	-----	-----	-----
E36	carico tamburlani impasto colorato	2.500	Saltuaria 4 h/g	POLVERI	< 8	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)
E39	filtro smaltatrice gres porcellanato	24.750	24	POLVERI	< 7	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)
E41	filtro pulizia pneumatica reparto forni mono	1.350	8	POLVERI	< 9,1	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)
E42	aspirazione postazioni saldatura officina manutenzione	7.500	saltuaria	-----	-----	-----	-----
E47	ingresso forni e cabine smaltatura	4.000	24	POLVERI	< 7,5	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)

E48-E49	camini emergenza forni gres	20.000 cad.	Emergenza	-----	-----	-----	-----
E52	filtro aspirazione nastri carico mulini	9.000	6	POLVERI	< 10	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)
E53	filtro aspirazione nastri carico silos e tramoggia di carico	12.000	12	POLVERI	< 8	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)
E54	gruppo elettrogeno (800 kWh)	2.000	Emergenza	-----	-----	-----	-----
E55	motopompa antincendio	300	Emergenza	-----	-----	-----	-----
E56	centrale termica a metano uffici	400	-----	-----	-----	-----	-----
E57	linee scelta	6.960	15	POLVERI	< 8	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)
E58	pulizia reparto scelta	2.000	15	POLVERI	< 9	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)
E59	pulizia reparto materie prime	2.000	15	POLVERI	< 9	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)
E60	sfiato serbatoio stoccaggio gasolio per autotrazione	sfiato	Attività ad Inquinamento scarsamente rilevante				
E61	raffreddamento forno gres (F3)	25.500	24	-----	-----	-----	-----
E62	atomizzatore n. 2	50.000	24	POLVERI	< 6,6	FT	trimestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)
				NO ₂	< 200		annuale
				SO ₂	< 35		**
				CO	< 650		annuale
E64	essiccatoio gres	9.000	24	-----	-----	-----	-----
E65	raffreddamento forno gres (F1)	30.000	24	-----	-----	-----	-----
E66	taglio e squadratura a secco	19.000	24	POLVERI	< 7	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)
E67	sfiato serbatoio stoccaggio gasolio gruppi elettrogeni	sfiato	Attività ad Inquinamento scarsamente rilevante				

E68	gruppo elettrogeno (27 kW) forno 1	Emergenza	Attività ad Inquinamento scarsamente rilevante				
E69	gruppo elettrogeno (27 kW) forno 3	Emergenza	Attività ad Inquinamento scarsamente rilevante				
E71	taglio e squadratura a secco	19.000	24	POLVERI Silice libera cristallina	< 7 < 5	FT	semestrale (§)
E72	capanno staffette laboratorio	2.800	saltuaria	-----	-----	-----	-----
E73°	forno termoretraibile BAIA	800	8	POLVERI NO ₂ SO ₂	<5 <350 <35	-----	**
E74	camino emergenza per fumi da forno F2	21.000	Attività ad Inquinamento scarsamente rilevante				
E75	emissione camini aria raffreddamento forno F2 recuperata in essiccatoio ECP	21.000	24	-----	-----	-----	-----
E76	emissione camini aria raffreddamento forno F2 recuperata in essiccatoio ECP	19.000	24	-----	-----	-----	-----
E77 E78	emissione camini di processo essiccatoio ECP	7.000	24	-----	-----	-----	-----
E79	emissione camino stabilizzazione essiccatoio ECP	7.000	24	-----	-----	-----	-----
E80	emissione camino essiccatoio ELS	23.000	24	-----	-----	-----	-----
E81	filtro silos	29.000	24	POLVERI Silice libera cristallina	< 8 < 5	FT	semestrale (§)
E82	linea continua	43.200	24	POLVERI Silice libera cristallina	< 8 < 5	FT	semestrale (§)
E83	smalteria	43.200	24	POLVERI Silice libera cristallina	< 8 < 5	FT	semestrale (§)
E84	forno F2	25.000	24	POLVERI FLUORO	< 2,7 < 2,7	FT	trimestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)
				SOV di cui Aldeidi	< 44 < 15		semestrale
				PIOMBO	< 0,12		Annuale
				NO ₂	< 200		Annuale *

				SO ₂	< 500		**
E85	linea squadratura	29.000	24	POLVERI	< 8	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)
E86	lappatura	19.000	24	POLVERI	< 8	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)
E87	gruppo elettrogeno emergenza (500 kW)	Emergenza	Attività ad Inquinamento scarsamente rilevante				
E88	pulizia pneumatica zona silos	1.500	15	POLVERI	< 8	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)
E90	pulizia pneumatica reparti smalteria, forni e rettifica	1.500	15	POLVERI	< 8	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)
E91	scambiatore di calore fumi-aria	-----	-----				
E92	taglio e squadratura a secco	19.000	24	POLVERI	< 6	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)
E93	prerettifica e trattamento superficiale	15.000	24	POLVERI	< 6	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		(§)

I valori limite sono riferiti alle condizioni normali (273,15 °K e 101,3 kPa) ed al volume secco.

° I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

* in assenza del controllo della temperatura dei forni la frequenza è trimestrale.

** I limiti di emissione si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

(§) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h

Emissioni Odorigene

Emissione n.	Provenienza	Valore guida	Tipo di Analisi	Periodicità
E4	Forni Gres Porcellanato (F1-F3)	2.000 ouE/m ³	Analisi tramite olfattometria dinamica (ouE/m ³)	Bimestrale per 1 anno a partire dalla data di messa a regime, poi semestrale
E84	Filtro Fumi da Forno F2	2.000 ouE/m ³	Analisi tramite olfattometria dinamica (ouE/m ³)	Bimestrale per 1 anno a partire dalla data di messa a regime, poi semestrale
E80	Essiccatoio	—	Analisi tramite	Bimestrale per 1 anno a

	ELS		olfattometria dinamica (ouE/m ³)	partire dalla data di messa a regime
--	-----	--	---	---

Per le suddette emissioni dovranno essere inoltrati entro congruo periodo ad ARPAE – SAC di Reggio Emilia, ARPAE – Servizio territoriale competente e Comune i dati dei monitoraggi analitici (chimici ed olfattometrici), corredati dai dati di produzione, nome, tipologia e quantitativi di prodotti digitali g/mq applicati.

In base ai risultati da esso ottenuti e alle eventuali ricadute sul territorio i valori guida potranno essere confermati o, nel caso vi sia il superamento delle soglie di accettabilità, dovranno essere effettuati interventi impiantistici e/o gestionali sulle sorgenti odorigene.

La data di messa a regime delle emissioni E2, E4, E6, E7, E11, E22, E23, E24, E25, E27, E36, E39, E41, E47, E53, E57, E58, E59, E62, E66, E71, E74, E75, E76, E77, E78, E79, E80, E81, E82, E83, E84, E85, E86, E87, E88, E90 ed E91 è fissata entro il 31-01-2027.

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art. 269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE e al Comune.

Parimenti dovranno essere trasmessi, entro 30 giorni dalla data di messa a regime, tramite PEC ad ARPAE e al Comune, i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime ed effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose delle seguenti emissioni:

- 1 campionamento per E2, E4, E6, E7, E11, E22, E23, E24, E25, E27, E36, E39, E41, E47, E53, E57, E58, E59, E62, E66, E71, E74, E75, E76, E77, E78, E79, E80;
- 3 campionamenti per E81, E82, E83, E84, E85, E86, E88, E90.

Possono essere stabiliti da ARPAE SAC di Reggio Emilia tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è prorogata, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), di anni uno (1) a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE e al Comune. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione si intende decaduta ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. 5694 del 17-10-2024 e successive modifiche e deve essere conservato insieme all'AIA, di cui è fatto salvo il disposto per quanto non in contrasto con il presente atto.

Ai fini della realizzazione dell'intervento, la ditta è comunque tenuta ad acquisire le ulteriori autorizzazioni, pareri ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal provvedimento di AIA.

IL DIRIGENTE determina inoltre

- di inviare copia del presente atto alla ditta e al Comune tramite lo Sportello Unico competente;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE e sul portale regionale AIA-IPPC con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione.

Il Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.